



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO** il Regolamento (CE) N.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N.768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n.52, *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, comma 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico dei richiedenti e quelle relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n.99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139 *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*;



VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2012, n.71;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n.121 “Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n.163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE” che modifica il D.P.R. n.661 del 15 novembre 1996;

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)*”;

VISTA la Convenzione del 12 settembre 2020 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno con la quale hanno affidato ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza del Regolamento (UE) 2016/426;

CONSIDERATO che, a seguito della predetta Convenzione, gli organismi di valutazione della conformità corrispondono ad Accredia la tariffa relativa ai servizi di accreditamento e che devono corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Interno i soli costi relativi al rilascio, rinnovo, estensione, riduzione e all'aggiornamento dei decreti di autorizzazione già in essere, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico anche i costi relativi alla notifica sul sistema informativo NANDO della Commissione europea;

VISTO l'art.30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n.234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

RITENUTO di dover determinare, le tariffe per i servizi sopra elencati a carico degli organismi di valutazione della conformità per il Regolamento (UE) 2016/426, nonché per ogni altro decreto conseguente a variazioni di stato e/o di diritto dei medesimi.



VISTA la nota del 9 novembre 2021, protocollo n.21233 con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del prescritto concerto;

Su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETANO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica, in attuazione dell'art.47, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n.52, alle attività effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Interno, finalizzate all'autorizzazione, al rinnovo, all'estensione, alla riduzione o all'aggiornamento dei decreti e alla relativa notifica sul sistema informativo della Commissione europea NANDO, riferiti agli organismi di valutazione della conformità, di cui al Regolamento (UE) 2016/426 individuato nella Convenzione del 12 settembre 2020 citata in premessa tra i citati Ministeri e l'Ente Unico di accreditamento nazionale.

Art.2

Tariffe

1. Gli importi delle tariffe relative ai servizi di cui all'art. 1 del presente decreto da versare a favore del Ministero dello Sviluppo Economico sono indicate negli allegati I, II, III del presente decreto, che costituiscono parte del presente decreto.
2. Gli importi delle tariffe relative ai servizi di cui all'art. 1 del presente decreto da versare a favore del Ministero dell'Interno sono indicate nell'allegato IV che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività relative al servizio reso ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, in cui ha sede legale la società richiedente, ovvero tramite versamento presso il relativo conto corrente della Banca d'Italia.
2. Per la tariffa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, nella causale di versamento occorre specificare: il riferimento all'art.47 della legge 6 febbraio 1996 n.52; l'Amministrazione che effettua la prestazione; l'imputazione della somma al capitolo d'entrata 3592, capo XVIII, articolo 33; il Regolamento (UE) 2016/426 per il quale si richiede l'autorizzazione, il rinnovo, l'estensione, la riduzione o l'aggiornamento e la relativa notifica sul sistema informativo NANDO.
3. Per le tariffe a favore del Ministero dell'Interno, le somme spettanti sono versate sul capitolo di capo XIV, n.2439, art.34. <Proventi derivanti dalle tariffe versate per le procedure di certificazione e/o attestazioni finalizzate alla marcatura CE, da riassegnare al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge 6 febbraio 1996, n.52>. Nella causale di versamento il richiedente specifica il riferimento all'art.47 della legge 6 febbraio 1996 n.52 e al Regolamento (UE) 2016/426 per il quale si richiede l'autorizzazione, l'estensione, la riduzione o l'aggiornamento.



4. La Divisione competente della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico avvia l'attività istruttoria dell'istanza di rilascio, rinnovo, estensione, riduzione o l'aggiornamento delle autorizzazioni e la relativa notifica sul sistema informativo NANDO, subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare, all'atto dell'istanza, mediante presentazione dell'attestazione di versamento.
5. L'Ufficio per la regolamentazione comunitaria – del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ministero dell'interno, conclude l'istruttoria dietro attestazione di versamento di quanto dovuto a fini di rilascio del concerto.

Art. 4
Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui agli allegati I, II, III e IV del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli importi delle tariffe di cui agli allegati I, II e III sono soggetti ad aggiornamento almeno ogni biennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato IV per le prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono soggetti a modifiche correlate con l'aggiornamento degli importi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012.

Art. 6
Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



- **Allegato I**

Tariffa di rilascio dell'autorizzazione, rinnovo, estensione

L'importo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione, il rinnovo, l'estensione della stessa e per la relativa notifica sul sistema informativo europeo NANDO è pari a: **€ 349,00 (trecentoquarantanove/00)**

- **Allegato II**

Tariffa di sospensione o rinuncia dell'autorizzazione

L'importo dovuto per la sospensione o per la rinuncia dell'autorizzazione su istanza dell'organismo e per la relativa denotifica sul sistema informativo europeo NANDO è pari a: **€ 222,92 (duecentoventidue/92)**.

- **Allegato III**

Tariffa di modifica dei decreti di autorizzazione

L'importo dovuto per la modifica di decreti di autorizzazione a seguito di variazioni quali: cambio di sede legale/operativa, di indirizzo, di ragione sociale, di forma societaria, riduzione dell'autorizzazione e per la relativa notifica sul sistema informativo europeo NANDO è pari a: **€ 178,16 (centosettantotto/16)**.

- **Allegato IV**

Tariffe inerenti i servizi prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Servizio	Ore impiegate	Importo (euro)
Rilascio autorizzazione	4	€ 200,00
Sospensione e rinuncia autorizzazione	4	€ 200,00
Modifica dei decreti di autorizzazione	3	€ 150,00

